

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
(Provincia di Padova)

DISCIPLINARE PER LA GESTIONE E L'USO
DEL PALASPORT COMUNALE "PALABERTA" E DELLE PALESTRE COMUNALI DI
MEZZAVIA, PALESTRA SCOLASTICA "NIEVO", PALESTRA SCOLASTICA "VIVALDI"
E DELLE TENSOSTRUTTURE DI MEZZAVIA E TURRI - CIG ZBB296B1ED

L'anno (.....) addi del mese di nella sede comunale di Montegrotto Terme piazza Roma, con presente scrittura privata da far valere a ogni effetto di legge

TRA

Il Comune di Montegrotto Terme, con sede in, piazza Roma, 1 Montegrotto Terme (PD) codice fiscale 80009590284 rappresentato dal, nominato con Decreto Sindacale n. di Prot. Del Responsabile del Settore e domiciliato per quanto attiene alla presente convenzione presso il Comune di Montegrotto Terme, in seguito denominato "concedente";

E

L'Associazione sportiva con sede legale a in via C.F. e P.I. legalmente rappresentata dal signor nato a il telefono mail in seguito denominato "gestore"

PREMESSO che il Comune di Montegrotto Terme è proprietario degli impianti sportivi comunali così dettagliati:

- a) Palasport comunale "Palaberta" completo di tutte le strutture annesse, sito a Montegrotto Terme in via Lachina;
- b) Tensostruttura comunale di via Mezzavia;
- c) Tensostruttura comunale di via Fallaci (frazione Turri);
- d) Palestra Comunale di Mezzavia;
- e) Palestre scolastiche annesse alle scuole pubbliche "Vivaldi" di via Claudiana e "Nievo" di via Petrarca.

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. del con cui è stato individuato il soggetto cui affidare la gestione degli impianti succitati, come sopra individuato

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) Finalità, identificazione dell'impianto sportivo ed oggetto della concessione

Il Comune di Montegrotto Terme affida in gestione a, come in premessa identificata denominata "gestore" gli impianti sportivi, come sopra indicati e meglio identificati nelle relative mappa catastali al cui interno si trovano.

Le parti si danno reciprocamente atto che la consegna degli impianti sportivi avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, che il concessionario dichiara di conoscere ed accettare integralmente senza riserva alcuna.

La gestione dovrà assicurare la salvaguardia ed il funzionamento dei suddetti impianti alle condizioni stabilite nel presente atto, e presupposti allegati, di cui all'avviso di gara approvato con determinazione del Responsabile del Settore n./..... nonché con le modalità ed obblighi previsti dalla L.R. n. 8 del 11.05.2015. Il gestore sottoscrivendo la presente convenzione dichiara di bene conoscere, le caratteristiche tecniche e logistiche degli impianti in gestione.

La gestione degli impianti dovrà altresì assicurare la finalità di promuovere e praticare l'attività sportiva delle compagini facenti parte del settore giovanile o comunque incluse nelle fasce d'età sino a 17 anni aventi sede a Montegrotto Terme.

L'uso delle palestre scolastiche è subordinato all'avvenuto espletamento delle attività didattiche secondo il calendario annuale delle lezioni ed allo svolgimento delle attività anche extra orario stabilite dall'Autorità scolastica locale.

Art. 2) Uso degli impianti e tariffe.

Il Comune concede al gestore l'uso gli impianti per le finalità sportive che si estrinsecano attraverso la fruizione dell'impianto stesso e nella compatibilità dell'uso con le discipline svolte.

Il diverso utilizzo degli impianti o parte di essi, anche in via temporanea, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune.

Al gestore, previa autorizzazione scritta dal Comune, e comunque sotto la sua completa ed esclusiva responsabilità nonché con costi ed oneri a proprio carico, comprese le autorizzazioni previste, è consentita l'installazione di manufatti e/o attrezzature a carattere provvisorio e temporaneo per lo svolgimento delle sue attività.

Gli impianti dovranno essere fruibili anche da soggetti terzi, intesi come associazioni e gruppi sportivi aventi sede nel territorio comunale, e, in caso di ulteriore disponibilità di spazi, nel territorio extracomunale, fermi restando i limiti tecnici della disponibilità dell'impianto. Il gestore si impegna comunque a favorire l'utilizzo degli impianti al massimo delle loro potenzialità, concordando con il Comune gli eventuali periodi di inattività. Si impegna inoltre ad attuare una gestione degli impianti conforme a canoni di correttezza, imparzialità, non discriminazione, oltre che di cortesia e disponibilità.

Tanto per il soggetto gestore che per i soggetti terzi, sono definite annualmente le tariffe d'utilizzo da corrispondere al Comune, secondo le periodiche scadenze annuali. Con deliberazione di Giunta Comunale potranno essere previste delle tariffe ridotte a favore del gestore.

Il gestore è inoltre tenuto a garantire al Comune, gratuitamente ed in qualunque momento, previo preavviso di almeno 15 giorni precedenti la data richiesta, l'uso per attività proprie o per quelle del locale Istituto scolastico comprensivo.

Il gestore dovrà osservare tutte le norme di legge in vigore in materia di sicurezza ed igiene e quant'altro applicabile con la natura ed uso dell'impianto.

Dovrà inoltre rispettare, conformemente alle manifestazioni programmate il vigente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3) Durata della concessione

La durata della presente convenzione sarà di un anno con decorrenza dall'aggiudicazione.

Art. 4) Consegna e stato di consistenza dell'impianto sportivo

La consegna dell'impianto da parte del concedente al gestore potrà avvenire nelle more di stipula della presente convenzione con apposito verbale di consegna e consistenza dei beni mobili ed attrezzature relative, sottoscritto dalle parti.

Al termine della convenzione, quindi, l'impianto sportivo ritornerà in disponibilità dell'Amministrazione comunale in perfetto stato di efficienza e funzionalità, salvo il naturale deperimento dovuto alla vetustà e all'uso.

E' fatto divieto al gestore di effettuare modifiche agli impianti e agli immobili come individuati nel verbale di consegna e atto di consistenza, salvo se concordato con il concedente. Alla scadenza della convenzione o in caso di revoca o recesso anticipati dalla stessa l'impianto sportivo dovrà essere riconsegnato al concedente in normale stato d'uso e libero da persone e cose non di proprietà del Comune entro 60 giorni. Il gestore procederà alla verifica dello stato di consistenza dei beni immobili e mobili ed attrezzature relative, al fine di rilevare eventuali elementi mancanti o danni prodotti e richiedere quindi l'eventuale ripristino e/o indennizzo a favore del concedente.

Art. 5) Criteri dell'uso dell'impianto sportivo – obblighi del gestore

Il gestore avrà l'obbligo, con oneri e spese a suo carico della:

a) Custodia dell'impianto.

Il gestore si impegna a provvedere ai servizi di custodia, sorveglianza e assistenza necessari al miglior funzionamento della struttura.

Per custodia, sorveglianza ed assistenza, fra l'altro ed in particolare, si intende:

- apertura, chiusura dell'impianto e sorveglianza agli utilizzatori delle strutture, in occasione dell'utilizzo proprio, di terzi e dell'utilizzo effettuato dal Comune e dall'Istituto scolastico comprensivo;
- disponibilità all'utilizzo degli impianti della struttura;
- predisposizione delle attrezzature di gioco e loro riposizionamento al termine dell'utilizzo;
- predisposizione dell'utilizzo dei campi separati trasversali alle palestre, quando richiesto dal tipo di utilizzo;
- assistenza alle eventuali persone disabili;
- controllo, prima dell'inizio delle manifestazioni sportive e non sportive, dell'efficienza e della sicurezza degli impianti destinati a tale attività, intesi nell'insieme di elementi funzionali che li compongono e comprensivi anche degli spazi destinati al pubblico presente, al fine di verificare la mancanza di impedimenti all'esercizio delle attività e l'insussistenza di condizioni, situazioni e circostanze potenzialmente lesive della sicurezza dei fruitori degli impianti e del pubblico presente;
- controllo, al termine dell'attività che gli impianti non abbiano subito danneggiamenti di alcun genere; che i mezzi e presidi antincendio non siano stati manomessi o alterati in alcun modo; che le attrezzature ed i materiali in dotazione agli impianti siano tutti presenti ed in condizioni di perfetta efficienza e funzionalità e posizionati in situazione di sicurezza; che i servizi risultino tutti in condizioni tali da poter essere utilizzati da altri fruitori dell'impianto. In particolare tali condizioni dovranno essere verificate per le palestre scolastiche, con obbligo e cura del concessionario di predisporre le condizioni di utilizzo per le attività didattiche immediatamente successive;
- segnalazione immediata al Comune di eventuali danni verificatisi durante l'utilizzo dell'impianto. La segnalazione del danno e dell'autore dovrà avvenire anche verbalmente, ma comunicata al Comune entro le 48 ore successive dall'avvenuta ricognizione;
- segnalazione tempestiva al Comune di eventuali malfunzionamenti degli impianti tecnologici, di guasti o di gravi carenze che richiedano interventi di manutenzione straordinaria;
- segnalazione al Comune per eventuali migliorie ritenute utili;
- sospensione dell'uso degli impianti nei casi di temuto pericolo per le persone, casi di malfunzionamento gravi, di rischio di danneggiamento o a seguito di disposizione assunte dalle autorità di vigilanza per causa di forza maggiore;
- tutte le altre attività, ancorché non elencate, che siano comunque connesse alla sorveglianza generale di strutture ed impianti.

b) pulizia dei locali e delle pertinenze

Il gestore dovrà provvedere alla pulizia quotidiana (in caso di necessità anche nei giorni festivi o per più volte al giorno) delle palestre e di tutti gli spazi annessi degli impianti in gestione. Dovrà inoltre assicurare, con cadenza almeno mensile e comunque con la periodicità necessaria al mantenimento del decoro, la pulizia dei locali accessori, tribune, magazzini, ed ogni tipo di pertinenza anche esterna degli impianti e delle loro attrezzature. Provvederà inoltre ad assicurare la percorrenza e l'agibilità in caso di avverse condizioni meteo (piogge violente, neve o ghiaccio) dei percorsi di immediato accesso alle strutture.

Le prestazioni di pulizia, comprendono anche, a carico del gestore materiale e prodotti di pulizia per ambienti e persona, carta igienica, disinfettanti e affini. Il gestore è tenuto ad effettuare tutto quanto richiesto per il buon funzionamento e garantire la pulizia ed igiene dei locali ed attrezzature di tutti gli spazi in concessione.

Sarà onere del gestore provvedere allo svuotamento dei cestini ed effettuare la raccolta in forma differenziata di tutti i prodotti all'interno degli impianti ed il loro conferimento al servizio pubblico di raccolta e recupero. Saranno a carico del gestore gli eventuali interventi di derattizzazione e disinfestazione necessari, con l'obbligo di segnalazione al Comune.

c) Manutenzione ordinaria dei locali, impianti ed attrezzature.

Saranno a carico del gestore tutti gli oneri e le spese necessarie per la manutenzione minuta ed ordinaria dei fabbricati in gestione, dei manufatti, degli impianti e degli arredi ed attrezzature, sino all'importo di € 1000,00= per ciascun intervento effettuato.

Tali impianti, arredi e manutenzioni vengono riconosciuti in buono stato di conservazione e come tali dovranno essere restituiti alla fine del periodo di concessione, salvo il normale depauperamento connesso all'utilizzo.

A solo titolo indicativo e non esaustivo si dà atto che rientrano nella manutenzione ordinaria i seguenti interventi:

- cambio lampade e corpi illuminanti (comprese le parti esterne) e sostituzione di fusibili;
- pulizia e disotturazione dei rubinetti, delle colonne di scarico e dei sifoni dei lavandini, piatti doccia, water e turche;
- pulizia riparazione e sostituzione di portasciugamani, distributori di sapone, cestini, compresa la fornitura di carta igienica, sapone liquido, asciugamani di carta, sacchetti immondizie, ecc.
- riparazioni di cardini, maniglie, serrature e parti accessorie di serramenti interni ed esterni di modesta entità che non richiedano l'intervento di ditte specializzate;
- in genere tutti i lavori normalmente considerati di ordinaria manutenzione e che, per semplicità di esecuzione non richiedano l'intervento di personale specializzato e/o l'impiego di mezzi ed attrezzature particolari.

Saranno inoltre a carico del gestore:

- interventi di qualsiasi tipo, conseguenti alla mancata esecuzione della manutenzione ordinaria dell'impianto e dei suoi contenuti;
- ogni e qualsiasi altra spesa connessa alla gestione dell'impianto ed all'organizzazione delle attività, comprese quelle per il personale a qualsiasi titolo incaricato dal gestore stesso, con la sola eccezione di quelle specificamente poste a carico del concedente nel successivo articolo 6).

Art. 6) Oneri e obblighi a carico del Comune.

Sono a carico del Comune di Montegrotto Terme gli oneri relativi alle utenze necessarie alla conduzione degli impianti.

Sono inoltre a carico del Comune di Montegrotto Terme, gli oneri e le spese di:

- Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti, degli arredi, delle attrezzature non dipendenti da mancata manutenzione ordinaria, secondo i programmi di attività e nei limiti delle disponibilità finanziarie. Dei lavori di manutenzione sarà data notizia con tempistica adeguata al gestore. In tal caso, il Comune avrà libero ed incondizionato accesso all'impianto in qualsiasi momento.

Per eventuali interventi di straordinaria manutenzione aventi il carattere di urgenza, il gestore ha l'obbligo di informare per iscritto il Comune, il quale previo accertamento deciderà tipologia e tempistica degli interventi da eseguire;

- Interventi di manutenzione ordinaria per quanto eccedente il valore di € 1000,00 per ciascun intervento;
- gestione e manutenzione degli impianti elettrici, di riscaldamento e di produzione di acqua calda;
- le verifiche di legge di competenza del proprietario degli impianti non comprese fra gli oneri a carico del concessionario.

Art. 7) Obblighi particolari a carico del gestore in materia di sicurezza

Il gestore esercita le funzioni di unico responsabile delle attività e dell'uso degli impianti con particolare riguardo nei confronti della sicurezza. Egli sarà pertanto chiamato a garantire l'incolumità dei propri lavoratori a qualsiasi titolo (dipendenti, incaricati, volontari, ecc.) ed è altresì corresponsabile, per quanto allo stesso imputabile, con gli altri soggetti utilizzatori dell'incolumità dei terzi (ospiti, visitatori, atleti, arbitri, spettatori, ecc.).

Il gestore è tra l'altro obbligato a:

- osservare le condizioni, le limitazioni, le prescrizioni ed i divieti stabiliti dal Comune e dalle Autorità pubbliche competenti per l'uso dell'impianto;
- mantenere le condizioni di sicurezza durante lo svolgimento delle attività, assumendo in particolare i seguenti oneri:
 - a) essere presente personalmente ovvero garantire la presenza dell'eventuale sostituto assicurando sempre e comunque la propria reperibilità telefonica;
 - b) nominare un eventuale sostituto che intervenga nei casi di assenza e di impedimento temporanei del gestore e che assicuri anch'egli la propria reperibilità telefonica;
 - c) informare ed istruire adeguatamente le persone incaricate in merito alle condizioni dell'impianto ed ai relativi sistemi e condizioni di sicurezza, nonché in merito alle funzioni e responsabilità proprie del gestore;
 - d) non far accedere all'impianto atleti, fruitori o pubblico in numero maggiore rispetto a quello stabilito dal certificato di agibilità dell'impianto;
 - e) osservare scrupolosamente le prescrizioni, le limitazioni e i divieti eventualmente disposti dal certificato di agibilità come locale di pubblico spettacolo, dalla competente commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e dal certificato di prevenzione incendi;
 - f) far rispettare il divieto assoluto di non fumare o usare fiamme libere nei locali, organizzare ed effettuare attività di informazione e formazione del personale addetto alla struttura durante lo svolgimento delle attività che comprenda anche le esercitazioni sugli usi dei mezzi antincendio, sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza e sugli interventi di primo soccorso;
 - g) effettuare un'accurata attività di controllo per la prevenzione degli incendi prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività, mediante un complesso di verifiche, fra le quali, a titolo meramente esemplificativo si citando le seguenti:
 - verifica della piena efficienza delle uscite di sicurezza e della completa fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;
 - verifica dell'efficienza dell'impianto di illuminazione d'emergenza;
 - verifica dell'efficienza dell'impianto di comunicazione sonora;
 - verifica dell'efficienza e della stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva e, in caso di manifestazioni aperte al pubblico, delle aree riservate agli spettatori;
 - informare gli atleti e tutti gli altri fruitori dell'impianto, nonché gli spettatori, in caso di manifestazione aperta al pubblico sulle procedure da osservare in caso di incendio, calamità o altra emergenza;
 - fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del Fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;

- predisporre un servizio di gestione delle emergenze adeguato alle attività per le quali viene utilizzato l'impianto sia per il numero di addetti, sia per livello di formazione e preparazione specifica degli stessi in materia di sicurezza, tendono conto che tali addetti dovranno assicurare la loro presenza nell'impianto durante lo svolgimento delle attività con presenza di pubblico ed essere pertanto in grado di:

1. effettuare operazioni di primo intervento in caso di incendio, utilizzando in modo appropriato i presidi disponibili;
2. guidare l'esodo delle persone presenti in caso di emergenza;
3. effettuare operazioni di primo soccorso ad eventuali infortunati in caso di incidente o malore provvedendo tempestivamente alla chiamata degli enti di pronto soccorso. In particolare gli addetti dovranno essere abilitati all'utilizzo del dispositivo di defibrillazione attivo presso gli impianti in gestione;

- provvedere alla regolare compilazione ed aggiornamento della sezione del registro di prevenzione incendi / controlli periodici di competenza del gestore dell'impianto;

- conservare accuratamente nell'impianto ed esibire su richiesta degli organi di vigilanza copia della vigente convenzione e delle certificazioni e documentazioni relative alla sicurezza ed all'agibilità dell'impianto fornite dal Comune;

- osservare comunque tutte le disposizioni ulteriori in materia di gestione della sicurezza in particolare per quanto avviene per gli obblighi e disposizioni di cui al D. legisl. 9.4.2008, n. 81 in materia di sicurezza nell'ambiente di lavoro, dando atto che nella fattispecie il gestore assume la veste di datore di lavoro. Il gestore dovrà mantenere le condizioni di sicurezza dell'impianto quale responsabile secondo quanto previsto dal D.M. 18.3.1996 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18.3.1996 e ss.mm.ii. il gestore è anche tenuto a:

- a) predisposizione dell'organigramma dei soggetti incaricati all'accoglienza e all'instradamento degli spettatori ed eventuale attivazione delle procedure inerenti la pubblica incolumità, nonché provvedere al loro reclutamento;
- b) predisporre un piano per l'informazione, la formazione e l'addestramento di tutti gli addetti alla pubblica incolumità;
- c) impiegare in occasione dello svolgimento di ogni manifestazione sportiva la presenza di almeno 1 addetto alla pubblica incolumità ogni 250 spettatori;

Art. 8) Obblighi a carico del Comune in materia di gestione della sicurezza

Spettano al Comune tutti i seguenti adempimenti:

- a) rinnovo della validità del certificato di agibilità come locale di pubblico spettacolo;
- b) rinnovo della validità del certificato di prevenzione incendi;
- c) verifica periodica dell'impianto di messa a terra;
- d) manutenzione e verifica degli estintori ed impianti antincendio;
- e) gestione di eventuali interferenze durante l'esecuzione di lavori da parte del comune o delle ditte incaricate;
- f) esecuzione di tutti gli interventi strutturali correlati ai sopra indicati punti.

Art. 9) Divieti

Nell'impianto vigono in generale i seguenti divieti fatte salve le disposizioni speciali di deroga e/o gli eventuali ulteriori divieti stabiliti in relazione alle specificità organizzative e strutturali:

- a) divieto di collocare anche temporaneamente attrezzature o beni di qualunque natura lungo le vie di esodo o di accesso dei mezzi di soccorso;
- b) divieto di sostituire serrature senza consegnare copia delle relative nuove chiavi al Comune;
- c) divieto assoluto di effettuare interventi di qualsiasi genere sugli impianti (idrico-sanitario, elettrico, riscaldamento, ventilazione, aerazione, antincendio) al di fuori dell'ordinaria manutenzione;

- d) divieto assoluto di fumare ed usare fiamme libere;
- e) divieto di eseguire interventi ed opere di qualsiasi tipo sulle parti strutturali;
- f) divieto di accesso ai lavori con ingresso vietato o comunque non autorizzato;
- g) divieto di svolgere attività sportive, giochi e qualunque altra attività diversa da quelle per lo svolgimento delle quali è stata richiesta e ottenuta la concessione;
- h) divieto di introdurre cani o altri animali.

Art. 10) Responsabilità e assicurazioni

Il gestore sottoscrivendo la presente convenzione si obbliga a rispondere di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci, e altri soggetti autorizzati a vario titolo a prestare servizio, della sicurezza a sensi del D. legisl. 81/08 e ss.mm.ii. Il concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale o azione presente e futura per danni a persone e cose.

Il gestore si obbliga a stipulare una polizza assicurativa con massimale di € 1.000.000,00= (euro un milione) che copra i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale degli arredi, impianti ed attrezzature esistenti, verificatesi nel corso della gestione. La polizza deve inoltre assicurare il Comune contro la responsabilità civile per danni causati a terzi e prestatori di lavoro (RCT- RCO) nel corso della gestione, con massimale di € 2.000.000,00= (due milioni).

Il Comune non assume responsabilità in ordine a furti, ammanchi o eventi dannosi che possano verificarsi nel corso della utilizzazione degli impianti dati in gestione.

L'esonero di cui sopra riguarda anche l'eventuale materiale depositato dal gestore nei locali.

Art. 11) Cauzione

Il gestore sarà unico responsabile di fronte al Comune della scrupolosa e puntuale attuazione della presente convenzione. A garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni a suo carico e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento agli obblighi stessi, il gestore dovrà costituire una garanzia nelle forme della fideiussione bancaria o assicurativa per un ammontare rapportato alla somma indicata in sede di offerta, secondo le indicazioni contenute del D. Lgs. 50/2016, con la previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c. nonché dell'operatività della garanzia entro i 15 giorni a semplice richiesta del Comune. Il Comune avrà facoltà di prelevare dalla garanzia anche gli importi per le sanzioni di cui al successivo art. 12).

Il gestore dovrà integrare la cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro 30 giorni dalla richiesta del Comune.

Art. 12) Penali

In caso di inosservanza degli obblighi contrattuali, il concedente si riserva la facoltà di applicare una penalità variante da € 50,00= a € 500,00= a seconda della gravità della violazione e al perdurare della stessa e ciò a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

L'applicazione della penalità sarà preceduta da formale contestazione con l'invito a presentare per iscritto eventuali giustificazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di contestazione. L'importo riferito alla penale potrà essere trattenuto dalla cauzione di cui all'art. 11. Il concedente, qualora il gestore si rendesse indisponibile a mantenere gli impegni assunti, avrà la facoltà di rescindere la convenzione, senza nulla dovere al gestore e trattenendo eventualmente dal contributo per la gestione, quale indennizzo, una quota pari al risanamento di eventuali danni alle strutture o attrezzature dell'impianto occorsi in relazione all'attività di esercizio e della gestione o per provvedere agli eventuali interventi di manutenzione non eseguiti nell'ambito dell'attività di gestione. Resta salva da parte del concedente ogni facoltà di rivalsa in relazione a danni di importo superiore alla disponibilità del contributo per la gestione.

Art. 13) Personale

Tutti gli oneri del personale addetto, ivi compresi quelli assicurativi, assistenziali, previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro sono a carico del gestore il quale è il solo responsabile. Tutto il personale di servizio dovrà mantenere un contegno corretto. Il Comune avrà il diritto di chiedere ed ottenere la sostituzione di coloro che non osservassero siffatto contegno o fossero abitualmente trascurati nel servizio.

Art. 14) Pubblicità e segnaletica.

Il gestore, al fine di ottenere degli introiti a parziale copertura dei costi di gestione, potrà esporre all'interno della struttura sportiva segnaletica varia per la pubblicizzazione di prodotti e servizi a condizione che siano sottoscritti regolari contratti di sponsorizzazione, che il materiale pubblicitario venga installato senza danneggiare la struttura sportiva e che venga rispettata la normativa fiscale in materia di imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. Allo scadere della convenzione il gestore dovrà rimuovere a propria cura e spese ogni materiale pubblicitario.

La pubblicità posta all'interno della struttura sportiva, in linea generale non deve essere confliggente con le norme antinfortunistiche né installata in modo tale da pregiudicare l'attività sportiva e le norme di sicurezza. Il gestore è responsabile della sicurezza, della manutenzione e del decoro delle installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per gli eventuali danni che da dette installazioni potessero derivare a terzi.

Art. 15) Divieto di sub concessione

Il gestore non potrà – a pena di decadenza – cedere ad altri, né in tutto né in parte, la presente convenzione a nessun titolo e per nessuna ragione.

Art. 16) Servizi di supporto

L'eventuale servizio di bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge e dovrà essere riservato ai soggetti frequentatori degli impianti ai sensi dell'art. 3 comma 6, lett. d) della L. 25.8.1991, n. 287.

Il gestore dovrà effettuare l'eventuale servizio bar e ristoro nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle vigenti norme in materia, dalle norme igienico sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di cibi e bevande, fornito dei necessari permessi previsti. L'eventuale installazione di distributori automatici di cibi e bevande è parimenti soggetta all'identica disciplina in materia di somministrazione e distribuzione innanzi citata. Stessa procedura è contemplata per analoghi servizi di supporto. Eventuali autorizzazioni ottenute per i servizi di cui al presente articolo sono operanti limitatamente al periodo di gestione degli impianti e non sono trasferibili essendo vincolati alla durata temporale di validità della presente convenzione. In nessun modo, concluso il presente rapporto contrattuale, l'esercizio dei servizi di supporto può costituire vincolo nei confronti dell'Amministrazione comunale. Sono a carico del gestore, tutti gli oneri fiscali relativi ai predetti esercizi. Dovrà essere esposto il listino prezzi dei servizi di supporto con l'indicazione del costo dei servizi offerti. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di richiedere la rimozione delle strutture adibite a servizio e messa in pristino stato a cura e spese del gestore. Il gestore si obbliga a tenere il comune sollevato da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

Art. 17) Rapporti finanziari

Il gestore avrà diritto all'uso degli impianti per le proprie attività corrispondendo all'Amministrazione comunale le tariffe definite annualmente dalla Giunta. La Giunta comunale provvede ogni anno all'aggiornamento delle tariffe. Al soggetto gestore è riconosciuto mensilmente

l'importo risultante dall'aggiudicazione per l'assunzione degli oneri previsti dalle vigenti convenzioni, con esclusione dell'Iva se e in quanto dovuta. Tale importo sarà da corrispondersi per la durata di n. 12 mesi.

Art. 18) – Inadempienze, risoluzione, decadenza e recesso.

In generale, l'inadempienza ad una delle clausole richiamate nella presente convenzione può comportare la risoluzione della stessa ipso iure.

Il Comune, potrà dichiarare previa diffida la decadenza del gestore con effetto immediato salvo comunque il diritto al risarcimento danni quando:

- a) la conduzione tecnica dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute dei cittadini;
- a) la manutenzione ordinaria e gli interventi di messa in sicurezza non siano eseguiti a regola d'arte e con pregiudizio allo stato di conservazione degli impianti secondo quanto riscontrato dall'ufficio tecnico comunale;
- b) il gestore ha commesso gravi inadempimenti della convenzione o reiterati inadempimenti a quanto disposto dalla presente convenzione in materia di sicurezza;
- c) la manutenzione dell'impianto arrechi pregiudizio alle condizioni di igiene dello stesso;
- d) sub concessione in capo a terzi;
- e) non consenta o ostacoli ripetutamente lo svolgimento delle attività sportive (allenamenti ed incontri agonistici) delle squadre del settore giovanile delle società operanti sul territorio;
- f) la concessione degli impianti a terzi e l'eventuale incasso di oneri, all'insaputa dell'ente proprietario.

L'eventuale cambiamento della ragione giuridica del soggetto gestore, in forza di trasformazione, fusione, scissione o altra forma di trasformazione societaria potrà essere causa di risoluzione della presente convenzione, qualora si configuri la sussistenza di un soggetto nuovo e diverso da quello in forza del quale è avvenuta l'individuazione del soggetto gestore e del fatto che in forza dell'avvenuta trasformazione non possano più essere garantiti i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali è avvenuto l'affidamento.

Qualora il gestore intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza deve darne preavviso motivato di almeno tre mesi, con lettera raccomandata o Pec indirizzata al sindaco. In tale caso il concedente tratterrà dal contributo per la gestione quanto necessario a sanare eventuali danni a persone o cose e a dare corso a manutenzioni non eseguite dal gestore e in ogni caso non darà corso all'erogazione del contributo prima di aver puntualmente verificato l'insussistenza di danni, di sospesi e di obbligazioni precedenti.

Art. 19) Diritto di revoca da parte del Comune

Il gestore dichiara e riconosce che compete al Comune di Montegrotto Terme ogni più ampio diritto di revoca in qualunque momento della convenzione con provvedimento motivato in capo all'Amministrazione comunale.

Art. 20) Restituzione impianti

Al termine della convenzione al gestore nulla sarà dovuto per risarcimento o altro titolo. Le eventuali estensioni, migliorie ed ampliamenti effettuati dal gestore rimarranno in proprietà del Comune se da esso accettate, senza che il gestore abbia nulla a pretendere. Eventuali realizzazioni non accettate dal Comune dovranno essere rimosse a cura e spese del gestore entro 30 giorni dalla richiesta del Comune.

Il gestore dichiara e riconosce che dovrà provvedere alla riconsegna degli impianti sportivi al Comune in perfetto stato di manutenzione entro il termine che sarà indicato dal Comune stesso e che al gestore medesimo non sarà dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di cui trattasi.

Art. 21) Spese di stipulazione contrattuale

Tutte le spese inerenti alla registrazione del presente atto in caso di uso saranno a carico del concessionario.

Art. 22) Tracciabilità dei flussi finanziari

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3) della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

Art. 23) Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679 i dati personali forniti e raccolti in occasione della concessione in oggetto saranno trattati esclusivamente in funzione della medesima e conservati presso il concedente. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti previsto dal D.Lgs 196/2003 e dal Regolamento Europeo 2016/679, Responsabile del trattamento è il Funzionario responsabile del procedimento inerente la presente convenzione.

Art. 24) Foro delle controversie.

Per quanto non disciplinato espressamente si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice Civile. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa e giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della convenzione sarà preventivamente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta alla giurisdizione esclusiva rinvenibile all'art. 133 del D.legisl. n. 104/2010.

Art. 25) Registrazione

Il presente atto viene redatto e sottoscritto nelle forme di scrittura privata e sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Il presente atto dopo essere stato letto ed approvato è sottoscritto dalle parti in calce ed a margine dei fogli intermedi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per IL COMUNE CONCEDENTE

Per il SOGGETTO GESTORE
